



Alle Spett.li Ditte Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE 06/2017

Oggetto: Le nuove prestazioni occasionali

La Legge n. 96/2017 ha introdotto una nuova tipologia contrattuale, le c.d. “prestazioni occasionali”, che rappresentano la fattispecie individuata per sostituire il lavoro accessorio più comunemente conosciuto come Voucher. Le nuove prestazioni occasionali non sono ancora totalmente operative, dovendosi necessariamente attendere il completamento dell’implementazione della procedura informatica, da parte dell’INPS, che ne consentirà l’utilizzo da parte degli interessati.

L’avvio della procedura informatica è stato lo scorso 10 luglio ma solo per committenti ed utilizzatori escludendo temporaneamente gli intermediari come noi.

Riepiloghiamo ora nel dettaglio come saranno e come funzioneranno i “nuovi Voucher”.

COSA SONO LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Le prestazioni occasionali sono quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre):

- per ciascun prestatore, a compensi d’importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- per ciascun utilizzatore, a compensi d’importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

UTILIZZATORI INTERESSATI

Possono far ricorso alle prestazioni occasionali:

- le persone fisiche, non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa, per attività quali:
 - piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
 - assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
 - insegnamento privato supplementare;
- gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, fatti salvi i settori esclusi (si veda in seguito);
- le imprese del settore agricolo, solo nel caso in cui i prestatori siano:
 - pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
 - giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l’Università;
 - persone disoccupate, così come definite dall’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
 - percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito;
- le amministrazioni pubbliche, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali.

In ogni caso, non possono essere svolte prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.





Studio Associato di Consulenza del Lavoro **Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA**



È invece espressamente vietato il ricorso alle prestazioni occasionali da parte:

- degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- delle imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza;
- delle imprese dell'edilizia e dei settori affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

ATTIVAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Come sopra anticipato, le prestazioni di lavoro occasionale sono attivabili mediante una piattaforma informatica gestita dall'INPS, alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro.

Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche

Qualora l'utilizzatore della prestazione occasionale sia una "persona fisica", non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa, la piattaforma informatica INPS consente l'acquisto di un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", finanziato con i versamenti effettuati dall'utilizzatore tramite modello F24.

Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, di un valore nominale pari a 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora, nelle attività viste in precedenza.

Il Libretto Famiglia è acquistabile anche presso gli uffici postali.

Entro il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o il contact center, l'utilizzatore persona fisica deve comunicare all'Istituto:

- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata della prestazione;
- ogni altra informazione necessaria alla gestione del rapporto

Il corretto invio dei dati genera una risposta automatica che viene inviata dal sistema informatico all'utilizzatore mediante SMS o e-mail.

Prestazioni occasionali a favore degli altri utilizzatori

Nel caso in cui, invece, il committente della prestazione sia un soggetto diverso dalle persone fisiche (in qualità di privati cittadini), ivi comprese le amministrazioni pubbliche, si è in presenza di un contratto di prestazione occasionale.

L'attivazione di un contratto di prestazione occasionale presuppone il versamento, tramite la piattaforma informatica INPS, delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell'Istituto previdenziale.

I committenti non persone fisiche, per attivare correttamente il contratto di prestazione occasionale, sono tenuti ad inviare, almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero tramite contact center, una dichiarazione contenente:

- i dati identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l'oggetto della prestazione;
- la data e l'ora d'inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;
- il compenso pattuito per la prestazione.

Il corretto invio dei dati genera una risposta automatica che viene inviata dal sistema informatico all'utilizzatore mediante SMS o e-mail.





Studio Associato di Consulenza del Lavoro **Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA**



Qualora la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica o il contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa, entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per l'esecuzione della prestazione.

COMPENSI E ASPETTI PREVIDENZIALI DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Prestazioni occasionali a favore delle persone fisiche

Come sopra anticipato, i titoli di pagamento contenuti nel "Libretto Famiglia" hanno un valore nominale di 10 euro cadauno, e sono utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un ora.

Inoltre, per ciascun titolo di pagamento erogato al lavoratore, sono interamente a carico dell'utilizzatore:

- la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura di 1,65 euro;
- il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quantificato ex lege in 0,25 euro;
- il finanziamento degli oneri di gestione, pari a 0,10 euro per ogni titolo.

Pertanto, ogni singola ora di lavoro mediante prestazioni occasionali svolte a favore dell'utilizzatore persona fisica vale di fatto 10 euro lordi, dei quali 8 euro rappresentano la quota netta che verrà percepita dal prestatore di lavoro.

Prestazioni occasionali a favore degli altri utilizzatori diversi dalle persone fisiche

Per quanto riguarda, invece, le prestazioni occasionali svolte a favore degli utilizzatori diversi dalle persone fisiche nell'ambito di un contratto di prestazione occasionale, è prevista una "misura minima oraria" del compenso pari a 9 euro.

Fanno eccezione le prestazioni svolte in ambito agricolo: in tale settore, infatti, il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuate dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sono poi interamente a carico dell'utilizzatore:

- la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% del compenso erogato;
- il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, quantificato ex lege nel 3,5% del compenso erogato;
- il finanziamento degli oneri di gestione, pari all'1% del compenso.

Pertanto, ogni singola ora di lavoro mediante prestazioni occasionali svolte a favore dell'utilizzatore persona fisica vale di fatto 12,375 euro lordi, dei quali 9 euro rappresentano la quota netta che verrà percepita dal prestatore di lavoro, salvo diverse pattuizioni tra le parti, i aumento rispetto alla misura minima di 9 euro.

Inoltre, nel caso di prestazioni svolte nell'ambito di un contratto di prestazioni occasionali, è previsto un compenso minimo pattuito pari a 36 euro (netti) per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata. Ciò comporta, pertanto, che l'attivazione di una prestazione occasionale per un utilizzatore diverso dalle persone fisiche deve avvenire per almeno 4 ore continuative.

ASPETTI FISCALI E NORMATIVI

Parimenti alla disciplina prevista in passato per il lavoro accessorio, i compensi erogati per le prestazioni occasionali

- sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;
- non incidono sullo stato di disoccupato eventuale del prestatore;
- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

E' previsto, inoltre, che il prestatore di lavoro occasionale abbia diritto al riposo giornaliero, alle pause ed ai riposi settimanali ai sensi di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del D.lgs n. 66/2003.





Infine, trova applicazione l'articolo 3, comma 8 del D.lgs n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, che dispone:

“Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.

Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21.

Sono Comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili.”

PAGAMENTO DEI COMPENSI E ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI

L'INPS, il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali, siano esse svolte nell'ambito del Libretto Famiglia che del contratto di prestazione occasionale, provvede al pagamento dei compensi ai prestatori di lavoro interessati, mediante accredito su conto corrente bancario ovvero, in mancanza, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.

Mediante la piattaforma informatica, inoltre, l'INPS provvede all'accREDITAMENTO dei contributi previdenziali sulle posizioni contributive dei singoli prestatori e a trasferire all'INAIL i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

REGIME SANZIONATORIO

La disciplina delle nuove prestazioni occasionali prevede anche alcune sanzioni correlate a diversi illeciti che possono essere commessi ricorrendo a tale fattispecie.

Utilizzo oltre i limiti

Il superamento del limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 euro per anno civile), ovvero del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, comporta la trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Nel settore agricolo, il limite di durata della prestazione è pari al rapporto tra il limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2.500 euro per anno civile) e la retribuzione oraria prevista dal contratto collettivo applicabile.

La sanzione non si applica alle amministrazioni pubbliche.

Preme evidenziare, a riguardo, due elementi di criticità:

- in primis, per come è scritta la norma, la sanzione trova applicazione a tutti gli utilizzatori, anche se persone fisiche;
- in secondo luogo, il limite di durata della prestazione individuato dalla norma non coincide con il limite dei compensi (2.500 euro per anno civile), in quanto - considerando il valore netto della prestazione occasionale pari a 9 euro - 280 ore equivalgono a 2.520 euro di compensi. Se invece consideriamo il valore netto previsto per l'utilizzatore persona fisica (10 euro), 280 ore equivalgono a 2.800 euro di compensi.

Sul punto, pertanto, si auspica un intervento del Ministero del Lavoro o di altro ente competente al fine di apportare chiarimenti sull'applicazione della disposizione sanzionatoria e sul corretto utilizzo del limite di durata massima della prestazione.

Violazione degli obblighi di comunicazione

La seconda sanzione prevista dalla nuova disciplina attiene l'eventualità di violazione degli obblighi di comunicazione.





Studio Associato di Consulenza del Lavoro
Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA



Nel caso concreto, qualora gli utilizzatori diversi dalle persone fisiche violino gli obblighi di invio della comunicazione preventiva, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 2.500 per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Tale sanzione non è soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs n. 124/2004.

Si evidenzia come la sanzione per la violazione degli obblighi di comunicazione sia limitata al solo caso di invio della comunicazione. Pertanto, risulta sicuramente applicabile nel caso di mancato invio o invio oltre i termini previsti, mentre sembra non applicabile nel caso di mancato invio della comunicazione di revoca qualora la prestazione non sia avvenuta, in quanto il riferimento è al solo comma 17 e non anche al comma 18 dell'articolo 54-bis in esame.

Anche in questo caso si auspica un intervento dei competenti istituti al fine di chiarire la portata della sanzione.

Violazione dell'ambito di applicazione

La sanzione amministrativa pecuniaria trova applicazione anche nel caso in cui venga fatto ricorso alle prestazioni occasionali da parte di un utilizzatore non abilitato.

- Pertanto, qualora il ricorso alle prestazioni occasionali avvenga da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese agricole, qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza;
- da parte delle imprese dell'edilizia e dei settori affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi

sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria, non diffidabile, da euro 500 a 2.500 per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione stessa.

Sperando di aver fatto cosa gradita e ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti.

Studio Ass. Peric & Drufovka
info@consulenzelavoro.it

Gorizia, 13/07/2017

